

**Tribunale di Caltagirone**  
**Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex**  
**art.700 c.p.c**  
**e ISTANZA ex art. 151 cpc**

Per: **Sonia Biondi**, nata a Milano (MI), il 04.03.1976, C.F. BNDSNO76C44F205G, residente in Militello Val di Catania (CT), alla Via Roma n. 106, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Catania, Via Ingegnere 95, presso lo studio degli Avvocati Adriana Rita Palumbo (c.f. PMNDNR74C60M088P) e Francesco Villardita (c.f. VLLFNC65E25C351C) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusto mandato separato in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.L. 14.03.2005 n.35, convertito in legge n.80/2005, gli avvisi di cui agli artt.133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo telefax al fax: 095-442870, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [adrianapalumbo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:adrianapalumbo@pec.ordineavvocaticatania.it),  
[francesco.villardita@avvocatopec.it](mailto:francesco.villardita@avvocatopec.it)

-ricorrente

**Contro**

**1) MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca** in persona del Ministro pro - tempore, residente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catania alla Via Vecchia Ognina, 149

- resistente

**2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in con sede in Catania alla Via Vecchia Ognina, 149

- resistente

**3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania** (C.F. 80008730873), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via P. Mascagni, 52 - 95131 Catania, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in con sede in Catania alla Via Vecchia Ognina, 149

resistente

**4) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA- Ufficio VIII- AMBITO TERRITORIALE DI LIVORNO**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Livorno, Via Galilei 40, elettivamente domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in con sede in Catania alla Via Vecchia Ognina, 149

resistente

### **nonché nei confronti**

dei controinteressati, ossia di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, anno 2019/2020 dell'ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ambito Territoriale Sicilia per la Provincia di Catania che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **PER**

- il riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza, ex art. 13 del CCNI 2019/2020 nonché ai sensi dell'art. 21 legge 104/1192, ai fini della mobilità del personale docente 2019/2020;
- il riconoscimento del dritto soggettivo della ricorrente ad essere trasferita per l'anno 2019/2020 presso la sede di servizio disponibile nell'ambito Territoriale Sicilia della Provincia di Catania, ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di trasferimento, previa declaratoria incidentale della nullità della clausola contrattuale e dell'O.M. 203/2019 nella parte in cui escluderebbero i docenti che assistono i genitori o portatori essi stessi di disabilità dalla invocata precedenza in caso di trasferimenti interprovinciali riconoscendola solo per le operazioni di mobilità annuali.

\*\*\*

### **PREMESSO IN FATTO**

- 1) La Signora Sonia Biondi è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015 - 2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C fase "C" *“con sede provvisoria”* presso la Scuola Primaria “A. Manzoni” di Barlassina (MI), quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune);
- 2) La deducente ha superato l'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell'a.s. 2015/16 ed ha ottenuto la conferma nel ruolo;
- 3) A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all'assegnazione della sede definitiva ed a seguito dell'ordinanza n. 241/2016, il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 ;
- 4) Secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, indicando gli ambiti territoriali della Sicilia, Ambito Territoriale di Catania 0008, e nell'ordine i sottoambiti 0026, 0025, 0024, 0023, 0007; quindi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Toscana; e così via, come si riscontra nella domanda di mobilità.

5) Con comunicazione del MIUR, alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito regione Toscana presso la provincia di Livorno istituto comprensivo: LIEE80301B – Teseo Tesei di Campo dell'Elba, dove ha assunto servizio l'01.09.16;

6) Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di Livorno.

7) In concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l'a.s. 2017/2018, ricorrendone i presupposti, la ricorrente ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo 151/2001.

8) Sicchè la signora Biondi per l'anno 2017/2018 ha ottenuto un supplenza presso una scuola dell'infanzia in II fascia presso il Comune di Scordia (CT); mentre per l'anno 2018/2019 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria a Militello come docente di sostegno;

9) Nelle more, in data 8 marzo 2017, la madre convivente Vincenza Azzolina Bellanti già gravemente malata, ha ottenuto la certificazione dell'ASL in cui viene attestata la gravissima invalidità e concessa la titolarità della L. 104/92 con connotazione di estrema gravità.

10) La ricorrente quindi, ha presentato domanda di mobilità territoriale, in data 23.05.2019, fine di poter usufruire della precedenza di legge spettante ex art.13, punto IV contratto mobilità, nonché in considerazione delle proprie esperienze professionali, didattiche, formative, per i titoli di servizio, cui sono stati attribuiti **78 punti di punteggio**, esprimendo le seguenti preferenze

1 Scuola CTEE83501A CT IC P.CARRERA MILITELLO V.C.

2 Comune F209 CT MILITELLO IN VAL DI CATANIA

3 Scuola CTEE8AN015 CT SCUOLA PRIMARIA G. VERGA

4 Scuola CTEE8AP01R CT CD C. COLLODI SCORDIA

5 Comune C351 CT CATANIA

6 Comune A028 CT ACIREALE

7 Comune B428 CT CALTAGIRONE

8 Comune F250 CT MISTERBIANCO

9 Comune G371 CT PATERNO'

10 Comune E156 CT GRAVINA DI CATANIA

11 Comune E133 CT GRAMMICHELE

12 Comune F217 CT MINEO

13 Comune A841 CT BIANCAVILLA

14 Comune G253 CT PALAGONIA.

11) Tuttavia, in data 24.06.2019, a mezzo e-mail, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di “..esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed e' conforme alle informazioni riportate negli elenchi

*ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti. Tutto ciò premesso, Le comunichiamo che, per l'a.s 2019/20, non ha ottenuto il movimento richiesto... ”.*

12) La ricorrente, ha diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/1992, articolo 3 comma 1 e 3 con connotazione di gravità, in quanto la propria madre Azzolina Bellanti Vincenza è affetta da “Diabete Mellito ID, Poliartrosi, Vasculopatia Cerebrale Cronica con deterioramento cognitivo, Cardiopatia Ischemica Trattata con Angioplastica”, con “turbe del comportamento, grave deficit deambulatorio, incontinenza urinaria..” dichiarata disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92;

13) la ricorrente ha altresì diritto al trasferimento in ragione del punteggio ad essa attribuito

14) Stante l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente procedura d’urgenza.

## **IN DIRITTO**

### **I) Violazione Dell'articolo 13, Comma 1, Punto IV Del CCNI 2019/2020 Contratto Di Mobilità, Violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992.**

Come precisato nella premessa in fatto, la ricorrente ha fatto richiesta di trasferimento chiedendo l’assegnazione della precedenza prevista dall’articolo 13, comma 1, punto IV del contratto di mobilità.

Tale richiesta non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla ricorrente, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo. Peraltro, il diniego di tale precedenza, non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge alla Signora Biondi.

Ciò è una evidente violazione del diritto della ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione. Detto provvedimento di diniego di trasferimento è illegittimo nella misura in cui, nonostante la ricorrente abbia indicato come prima preferenza "Sicilia Ambito 08", ove la stessa vive con la madre disabile così come previsto dall’articolo 13 comma 1, punto IV del contratto di mobilità, l’amministrazione scolastica è rimasta sorda alle legittime richieste della stessa.

L’Art. 13 rubricato “*sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto*”, al comma IV “*Assistenza al coniuge, ed al figlio con Disabilità; Assistenza da parte del figlio Referente Unico al Genitore con Disabilità; Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale*” stabilisce che “*In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:*

*1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;*

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

*Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Orbene la ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale, cui fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza i 41 ambiti territoriali scelti e le 100 Province ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 08, da ultima quella relativa all'anno 2019/2020, al fine di poter usufruire della precedenza di legge spettante ex art.13, punto IV contratto mobilità...".*

Orbene, nel caso in specie pur esistendo **tutti i requisiti**, richiesti per legge, al fine di ottenere il diritto alla precedenza richiamata, alla ricorrente non è stato riconosciuto il trasferimento dalla sede definitiva di Campo dell'Elba in provincia di Livorno alla sede richiesta in Militello Val di Catania, alla stessa spettante;

Tale precedenza invero, rappresenta un diritto della ricorrente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa.

L'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere..”;

La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “Norma Imperativa” in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate “che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana..”;

Tali norme si pongono quali "*Lex Specialis*" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai le fasi e/o le norme previste dalla O.M. 203/2019 possono derogare ciò superando la legge 104/1992 e le altre norme anche contrattuali e della stessa legge 107/2015, che non abrogano (cosa che non potrebbero fare) le discipline generali delle precedenza e priorità stabilite dalla Legge 104/1992;

La Suprema Corte di Cassazione, nelle varie decisioni conformi e costanti ha statuito (Sentenza 12097/2010) la priorità assoluta delle preferenze delle assegnazioni del posto del lavoratore beneficiario della L.104/1992;

La ricorrente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art.13, nonché nell'ordinanza Ministeriale 203/2019, ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Catania, dove vive con la madre disabile nell'unico nucleo familiare.

In ogni caso, l'esame della precedenza, imponeva, che a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato (Sicilia Ambito 08), circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità.

Il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla Signora Biondi non consente alla deducente di poter espletare l'assistenza alla propria madre disabile grave, ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato (Livorno – Campo dell'Elba ) con il Comune di Militello in Val di Catania posto in SICILIA Ambito della provincia di Catania.

Il trasferimento della ricorrente all'isola d'Elba è causa di disgregazione - distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative, che impedisce l'assistenza sanitaria alla madre disabile grave ;

Il predetto articolo 13 non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la

## **II) Violazione dell'articolo 13, Comma 1, Punto IV Del CCNI 2019/2020 Contratto Di Mobilità, Violazione dell'art.33 della legge n.104 del 1992 sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2019**

A) Sussiste nel caso in specie violazione dell'art.33 della legge n.104 del 1992 da parte delle ultime Ordinanze ministeriali inerenti la mobilità scolastica e dell'Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2019, nella parte in cui realizza una disparità di trattamento tra docenti che avevano partecipano alla mobilità provinciale e docenti che, come la ricorrente, hanno partecipato alla mobilità interprovinciale.

Il Miur illegittimamente ha respinto la domanda di trasferimento della signora Biondi, pur potendo far valere la medesima, la precedenza prevista dall'art. 33 L. n.

104/92, per essere referente unico di genitore disabile titolare dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, legge cit..

La signora Biondi ha, pertanto, diritto ad ottenere, nella movimentazione interprovinciale del personale docente relativamente all'anno 2019/2020, il trasferimento nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Sicilia, provincia di Catania o altri in successione ivi indicati, con disapplicazione del CCNI e dell'O.M. 206/2019 nella parte in cui limitano il riconoscimento di tale beneficio (diritto precedenza per disabilità personale e ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex artt. 21 e 33 l. 104/92) in sede di mobilità provinciale e non anche interprovinciale, in palese violazione della normativa legislativa vigente.

La risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) **“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**.

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).*

Tuttavia come ormai da orientamento consolidato e maggioritario il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, non è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione **ma anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320).**

Ciò posto è del tutto legittima la richiesta avanzata dalla ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale e diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92, risultando documentato essere il genitore, residente in Sicilia, in Militello Val di Catania (CT) portatore di stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92.

Illegittimo appare quindi il diniego operato dal MIUR.

Invero, l'unico rilievo plausibile alla negazione del diritto vantato è rappresentato dalla esistenza di una norma pattizia ostativa nel CCNI sulla mobilità per l'anno 2019/20, secondo cui, in assenza anche di una sola delle condizioni previste dal precedente co. 3, *“per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di*

*coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla l. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale”, ripresa poi nell’Ordinanza Ministeriale dell’8 marzo 2019 n. 20.*

Orbene pur la ricorrente possedendo tutti i requisiti ed i titoli, ad essa è statao denegato il legittimo diritto al trasferimento.

L’interpretazione che il Ministero fornisce, è la seguente: i genitori e i coniugi di persone disabili con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, vale a dire per gli spostamenti di carattere definitivo; ai figli che prestano medesima assistenza non è negato il diritto suddetto ma è stato “limitato” ai soli spostamenti temporanei della mobilità annuale (e quindi non definitivi).

La questione del contendere riguarda quindi la nullità o meno di detta norma contrattuale ai sensi dell’art. 1418 C.C.C stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92.

Pur non essendo prevista, infatti, un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente “*i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata*” (art. 21 l. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l’assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008): “**La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità**”.

La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.



A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame.

Ed invero il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio, ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato.

Ed invero, la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella, altrettanto meritevole di tutela, ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996).

In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come *“esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)”*.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.p.c..

Il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro con un ordinanza del Giudice dott. L. De Napoli del 13.08.2013, ha affermato che *“la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso “ove possibile”*

contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.

**B)** Va precisato che il sistema della mobilità degli insegnanti è assai complesso (come si evince dal fatto che occorre una contrattazione nazionale integrativa che regola il tutto), articolato in tre diverse fasi, via via consecutive.

Quanto alla effettuazione della terza fase in essa si stabilisce che “*1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:*

*I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:..... 1) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati; m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell'unione civile; II) Le operazioni sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:*

*a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;*

*b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;*

*c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.*

*d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.*

*3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.*

*4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...*”.

Orbene la ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale, in data 23.05.2019, fine di poter usufruire della precedenza di legge spettante ex art.13, punto IV contratto mobilità, **nonché in considerazione delle proprie esperienze professionali, didattiche, formative, per i titoli di servizio, cui sono stati attribuiti 78 punti di punteggio**, esprimendo le seguenti preferenze

- 1 Scuola CTEE83501A CT IC P.CARRERA MILITELLO V.C.
- 2 Comune F209 CT MILITELLO IN VAL DI CATANIA
- 3 Scuola CTEE8AN015 CT SCUOLA PRIMARIA G. VERGA
- 4 Scuola CTEE8AP01R CT CD C. COLLODI SCORDIA
- 5 Comune C351 CT CATANIA
- 6 Comune A028 CT ACIREALE
- 7 Comune B428 CT CALTAGIRONE
- 8 Comune F250 CT MISTERBIANCO
- 9 Comune G371 CT PATERNO'
- 10 Comune E156 CT GRAVINA DI CATANIA
- 11 Comune E133 CT GRAMMICHELE
- 12 Comune F217 CT MINEO
- 13 Comune A841 CT BIANCAVILLA
- 14 Comune G253 CT PALAGONIA

Il diniego del MIUR , è illegittimo e foriero di ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna istante, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Il titolare di tale precedenza può spenderla all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province: dunque può usufruire di tale precedenza anche in ambiti e/o province differenti purché abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza.

Tale precedenza è valevole in ciascuno dei comuni, degli ambiti e/o delle province differenti dal Comune di residenza indicati nel proprio ordine di priorità dal docente e il titolare di tale precedenza ha diritto a vedersi riconoscere, in sostanza, tale preferenza, con priorità, nelle sedi disponibili indicate a titolo di preferenze espresse.

Da quanto esposto, emerge che in forza della precedenza riconosciuta alla docente ricorrente, non solo in virtù della precedenza ex lege 104/ ma altresì per il punteggio posseduto, la stessa ha diritto ad essere assegnata presso una delle sedi, ove disponibili, nell'ambito territoriale appena riportato, secondo l'ordine di

preferenza indicato nella istanza presentata in via amministrativa e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi della mobilità ed al punteggio vantato.

Ed invero, il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente, come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l'assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa; a parità di precedenza prevale il punteggio più alto e in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.

### **III) IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL “FUMUS BONI IURIS” E DEL “PERICULUM IN MORA”**

Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente Sonia Biondi di ottenere la “giusta” sede di servizio per l'anno scolastico 2019/2020.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il fumus boni iuris richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare ictu oculi essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto al periculum in mora si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni della ricorrente.

Sussiste l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del “bene della vita” che il legislatore ha inteso garantire; nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, che la determinazione dell'organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle graduatorie avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto all'esito di un eventuale giudizio ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione. Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza INUTILITER DATA in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicare i propri effetti per i motivi su esposti.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato saranno immediate ed irreversibili tenuto conto che produrranno effetto con l'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero il 01.09.2019 (data in cui il ricorrente si vedrà costretto a partire per l'Isola D'Elba per raggiungere la sede di servizio,

**RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia , previo espletamento di ogni incombenza di rito, voglia adottare attraverso la facoltà concessagli dall'art. 700 cpc tutti gli opportuni urgenti provvedimenti a tutela della parte istante.

In particolare, la ricorrente previo rigetto delle avverse conclusioni, chiede l'accoglimento delle seguenti Domande:

1) In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Sonia Biondi all'assegnazione della sede definitiva, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, ed innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0008, 0015, 0013, 0014);

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana / Ambito Territoriale della Provincia di Livorno, assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Sonia Biondi presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Catania (nell'ambito Sicilia 0008, e/o negli altri ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Catania, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio, ovvero, per l'esito negativo, in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza.

4) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

5) Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

7) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax agli indirizzi di posta certificata: [adrianapalumbo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:adrianapalumbo@pec.ordineavvocaticatania.it)

[francesco.villardita@avvocatopec.it](mailto:francesco.villardita@avvocatopec.it) , ovvero a mezzo fax al numero 095/442870.

Si allegano in copia:

- 1 -Documento Coniuge (carta di identità coniuge.pdf del 28-03-2019)
- 2- Documento identità genitore (carta' d identità Azzolina.pdf del 28-03-2019)
- 3- Esigenze Di Famiglia (Dichiarazione-esigenze-di-famiglia..doc del 28-03-2019)
- 4 -Richiesta Precedenza Assistenza Disabile (Precedenza-Assistenza-Algenitore. Doc del 28-03-2019)
- 5- Stato Di Famiglia (stato di famiglia.PDF del 28-03-2019)
- 6- Verbale 104 (104 Azzolina Bellanti Vincenza.pdf del 28-03-2019)
- 7 allegato D (Allegato D Biondi.doc del 28-03-2019)
- 8- dichiarazione personale cumulativa (Pluridichiarazione-sostitutiva.doc del 28-03-2019)
- 9 - contratto di assunzione
- 10- Domanda di mobilità
- 11- provvedimento di trasferimento
- 12 - procura alle liti.

Catania 23 agosto 2019

*Avvocato Adriana Palumbo*

*Avvocato Francesco Villardita*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151  
c.p.c.).**

I sottoscritti procuratori rivolgono, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza, ex art. 13 del CCNI 2019/2020 nonché ai sensi dell'art. 21 legge 104/1192, ai fini della mobilità del personale docente 2019/2020; nonché al diritto della ricorrente ad essere trasferita per l'anno 2019/2020 presso la sede di servizio disponibile nell'ambito Territoriale Sicilia della Provincia di Catania, ovvero nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda di trasferimento;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe medesima posizione nella Provincia di Catania nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

**VOGLIA**

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Catania 23 agosto 2019

*Avvocato Adriana Palumbo*

*Avvocato Francesco Villardita*